

Roma, 7 agosto 2025

Circolare n. 176/2025

Oggetto: Previdenza – Ammortizzatori sociali - Conversione in legge del decreto *Comparti produttivi* – Artt. 6, 7 e 8 del DL n. 92/2025 come convertito dalla legge 1.8.2025, n. 113, su G.U. n. 180 del 5.8.2025.

Il decreto in esame ha previsto una serie di misure urgenti a sostegno del tessuto produttivo nazionale tra cui si segnalano alcune disposizioni in materia di ammortizzatori sociali con particolare riferimento a interventi di *cassa integrazione straordinaria* (CIGS). Si rammenta che, in base alla riforma degli ammortizzatori sociali (legge n. 234/2021), il campo di applicazione della CIGS comprende tutti i datori di lavoro con oltre 15 dipendenti nonché, indipendentemente dal numero dei dipendenti, le imprese del trasporto aereo, di gestione aeroportuale e del sistema aeroportuale.

Imprese in aree di crisi industriale complessa (art. 6) – E' stato previsto l'esonero dalla contribuzione addizionale INPS (art. 5 d.lgvo n. 148/2015) per le imprese operanti nelle aree di crisi industriale complessa (art. 27 DL n. 83/2012 convertito dalla legge 134/2012) che nel 2025 ricorrono alla cassa integrazione straordinaria (CIGS). L'esonero spetta per l'intera durata del trattamento concesso ma non si applica, o si interrompe, nel caso in cui l'impresa attivi una procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223/1991.

Si rammenta che il suddetto contributo addizionale è pari al:

- 9% (ridotto al 6% in alcuni casi particolari) fino a 52 settimane di cassa integrazione in un quinquennio;
- 12% (ridotto al 9% in alcuni casi particolari) dalla 53ma alla 104ma settimana in un quinquennio;
- 15% dalla 105ma settimana in poi sempre in un quinquennio.

Si segnala che sul sito del MIMIT ([Aree di crisi industriale complessa](#)) è disponibile l'elenco aggiornato delle aree di crisi.

Gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti (art. 7) – E' stato autorizzato a domanda, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione straordinaria (CIGS) fino al 31 dicembre 2027 per i gruppi di imprese con almeno 1.000 dipendenti che alla data del 27 giugno 2025 (data di entrata in vigore del DL in esame) abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nonché con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e con il Ministero del Lavoro diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberi e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione. La percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100%.

Casi di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva (art. 8) – In aggiunta alle risorse già previste dalla normativa vigente (D.L. 109/2018 convertito dalla legge n.

130/2018), sono state stanziare nuove risorse per il 2025, pari a 20 milioni di euro, per la concessione nel medesimo anno di un ulteriore intervento di cassa integrazione straordinaria (CIGS) per un massimo di 6 mesi, non ulteriormente prorogabili, a favore delle imprese per le quali, all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, vi siano concrete e attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La concessione del trattamento di integrazione salariale è subordinata alla stipula di un accordo presso il Ministero del Lavoro e con la presenza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Fabio Marrocco
Codirettore

Per riferimenti confronta circ.ri conf.li nn. [18/2022](#) e [175/2018](#)
Allegato uno
Lc/lc

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

G.U. n. 180 del 5.8.2025

LEGGE 1 agosto 2025, n. 113

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 giugno 2025, n. 92

Testo del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, coordinato con la legge di conversione 1° agosto 2025, n. 113, recante: «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali».

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

*****OMISSIS*****

Capo II

Misure urgenti in materia di ammortizzatori sociali e disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Art. 6

Esonero della contribuzione addizionale per le unità produttive di imprese nelle aree di crisi industriale complessa

1. I datori di lavoro che richiedono e ottengono per l'anno 2025 l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11- bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono esonerati dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11- bis, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015.

2. L'esonero non spetta o, se è già in godimento, si interrompe qualora il datore di lavoro attivi, durante il periodo di utilizzo della integrazione salariale straordinaria, una procedura di licenziamento collettivo ai sensi e per gli effetti della legge 23 luglio 1991, n. 223.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede, al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2025 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 7

Misure urgenti a sostegno degli occupati in gruppi di imprese

1. Per le imprese appartenenti a gruppi di imprese con un numero di lavoratori dipendenti impiegati sul territorio italiano complessivamente non inferiore a mille unità, che alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano sottoscritto un accordo quadro di programma con le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonché con il Ministero delle imprese e del made in Italy e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali, alla gestione degli esuberanti e all'attivazione di percorsi di reindustrializzazione, e' autorizzato a domanda, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in via eccezionale e in deroga agli articoli 4 e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in continuità con gli ammortizzatori sociali già autorizzati, un ulteriore periodo di cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2027. Per i lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria in deroga di cui al primo periodo, la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore può essere prevista fino al 100 per cento nell'arco dell'intero periodo per il quale l'ammortizzatore sociale in deroga e' stipulato.

2. I trattamenti di cui al comma 1 sono riconosciuti nel limite di spesa di 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e di 32 milioni di euro per l'anno 2027. Ai maggiori oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027, e alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate in 0,8 milioni di euro per l'anno 2026, in 0,9 milioni di euro per l'anno 2027 e in 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede:

a) quanto a 30,7 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 32 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2026 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo di quota parte delle minori spese derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,6 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 8

Misure di sostegno ai lavoratori in caso di cessione di azienda e di cessazione dell'attività produttiva

1. All'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dopo il comma 1-bis, sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Per l'anno 2025, entro il limite di spesa di 20 milioni di euro, per tale anno, può essere autorizzato, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero delle imprese e del made in Italy, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Al fine del monitoraggio della relativa spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che e' stato raggiunto, anche in via prospettica, il limite di spesa di cui al

presente comma non possono essere stipulati altri accordi.

1-quater. Nelle ipotesi di crisi aziendali caratterizzate dalla cessazione dell'attività produttiva, laddove l'impresa sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 1-ter, il lavoratore sospeso in cassa integrazione guadagni straordinaria decade dal trattamento qualora:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione o non lo frequenti regolarmente;

b) non accetti l'offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza.

1-quinquies. Le previsioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1-quater si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici. L'impresa ammessa al trattamento straordinario di integrazione di cui ai commi 1 e 1-ter comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'elenco dei lavoratori che sono interessati dalle sospensioni, ai fini del loro inserimento nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono definite le modalità operative della previsione di cui al presente comma.».

*****OMISSIS*****

FINE TESTO